



COMUNE DI CASTELLETTO CERVO

***REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEL
VOLONTARIATO
INDIVIDUALE IN SERVIZI
COMUNALI***

Approvato con delibera di Consiglio
Comunale

n.22

del 29/9/2018

ART. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del volontariato individuale da parte dei singoli, mentre l'attività di volontariato svolta tramite la partecipazione ad organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.

2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, è libero e viene definito come quell'insieme di attività prestate da singoli cittadini in modo personale, spontaneo e gratuito, da singoli cittadini a favore della comunità locale esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile, e investe le attività di cui al successivo articolo, anche ad integrazione del servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.

ART. 2 - Identificazione dei servizi

1. Il volontariato individuale è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme statali e regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali.

2. A titolo esemplificativo, il volontariato individuale si svolge nei seguenti ambiti:

- ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL PATRIMONIO COMUNALE • attività di tutela, conservazione, manutenzione, del Patrimonio comunale quali: manutenzione delle aiuole, di aree verdi, di edifici pubblici e del cimitero;
- ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CULTURALE E DI PROMOZIONE • attività di supporto presso la biblioteca comunale; attività di sorveglianza e di controllo durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni ricreative, sportive e culturali in genere; valorizzazione del patrimonio comunale (apertura e chiusura di siti);

3. L'Amministrazione Comunale si riserva, previa apposita deliberazione, di disporre l'utilizzo dei volontari per ambiti di attività non contemplati nel presente regolamento, al fine di sopperire a bisogni immediati non preventivamente individuabili per i quali sia fattibile l'utilizzo di volontari.

4. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

ART. 3 - Modalità di accesso per i cittadini

1. Chi intende svolgere attività di volontariato individuale presenta la propria candidatura con nota indirizzata al Sindaco nella quale indica i dati anagrafici, i recapiti, il titolo di studio, la professione in essere o esercitata, l'attività che è disponibile a svolgere, i tempi nei quali è disponibile, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata del presente regolamento, apposita modulistica sarà predisposta dagli uffici comunali. Alla domanda dovrà essere allegati:allegata copia del documento di identità; per il cittadino non comunitario copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

2. Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore agli anni 18;
 - b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta;
 - c) godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti;
 - d) residenza nel Comune di Castelletto Cervo e/o nei comuni limitrofi;
 - e) per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno.
3. Possono accedere anche pensionati, pensionati per invalidità o disabili, previa valutazione della compatibilità dell'utilizzo con la condizione fisica.
4. Il Comune di Castelletto Cervo istituisce l'Albo Comunale dei Volontari Civici al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti all'Albo Comunale dei Volontari Civici.
5. L'iscrizione all'albo comunale del volontariato non esclude l'essere socio-iscritto ad associazioni di volontariato.
6. L'esclusione dall'Albo Comunale dei Volontari Civici avviene:
 - a) a richiesta dell'interessato;
 - b) d'ufficio, per comportamenti in contrasto con i fatti stabiliti nel presente regolamento.

ART.4 - Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Le attività di volontariato continuative o saltuarie del volontariato individuale sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.
2. Ciascun volontario non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria ed altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto ed alla tolleranza.
3. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.
4. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

ART. 5 - Espletamento del servizio

1. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben

visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.

3. Il volontario è tenuto, sotto pena di revoca dell'incarico, a:

- a) svolgere l'attività con la massima diligenza e in conformità con le direttive impartite dal Referente del Servizio;
- b) rispettare gli orari di attività prestabiliti;
- c) tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione;
- d) segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento di personale comunale;
- e) garantire la riservatezza sui dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti.

ART. 6 – Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile del Servizio che deve:

- a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

ART. 7 - Obblighi dell'amministrazione

1. L'Amministrazione provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.

2. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

3. L'Amministrazione e i dipendenti comunali sono esonerati da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

ART. 8 - Mezzi e attrezzature

1. L'Amministrazione fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio nonché i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta (DPI).

2. Il volontario ne avrà personalmente cura fino alla riconsegna.

ART. 9 – Controlli

1. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontariato qualora da queste possa derivare un danno per il Comune, oppure vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento, o siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o ordini dell'Autorità, e nel caso in cui l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.

2. Resta salva la facoltà del Responsabile del Servizio di interrompere in qualsiasi momento l'attività del volontario supportando tale scelta con idonea motivazione, tale scelta non sarà in alcun modo sindacabile.

ART. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

2. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.